



dr. RENATO FACCHIN
NOTAIO

Allegato "A" al n. **29.457** di repertorio e al n. **17.600** di raccolta

STATUTO

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") la fondazione denominata **"Fondazione Centro Didattico Musicale Italiano - Museo Internazionale delle Impronte dei Grandi della Fisarmonica - Ente del Terzo Settore"** (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, **"CDMI - ETS"** (d'ora innanzi, la "Fondazione"), ove il contesto lo richieda la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana, è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Recoaro Terme (VI). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3) Scopo e Oggetto

3.1. Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di cui al successivo art. 3.2.

Nell'ambito delle suddette attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore, l'Ente ha la finalità di promuovere attività di formazione, educazione e divulgazione al fine di favorire la diffusione della cultura della musica nella comunità, in particolare degli strumenti musicali ad ancia libera, svolgendo attività volte alla divulgazione e valorizzazione di testimonianze e materiali attinenti alla vita e alle opere dei grandi fisarmonicisti e di collezioni di strumenti musicali ad ancia libera.

3.2. Oggetto

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, così come previste e regolate dall'art.5 del CTS:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

La Fondazione potrà, esclusivamente per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo, esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate previste dalla Normativa Applicabile, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 6, comma 1, CTS.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi statutari, potrà svolgere le seguenti attività:

- svolgimento di corsi individuali e di gruppo riguardanti il canto e l'utilizzo di strumenti musicali a percussione, a fiato, a tastiera, a corda, elettrici, elettronici, d'avanguardia o insoliti;
- svolgimento di laboratori di sperimentazione e di avvicinamento alla musica;
- sostegno all'attività didattica e all'educazione anche attraverso proposte e sollecitazioni di carattere didattico e divulgativo nell'ambito musicale, culturale e sociale;

- istituzione di un Coro e/o di una Banca Musicale;
- promozione e organizzazione di eventi con musica e performance dal vivo;
- promozione e organizzazione di eventi, saggi e concerti divulgativi di ogni tipo di argomento nell'ambito musicale, culturale e sociale, usando la musica e le arti figurative come mezzo di alleggerimento e attrattiva per il pubblico;
- produzioni musicali e multimediali;
- promozione e organizzazione di seminari didattici di ricerca e sviluppo musicale, culturale, artistico, tecnico ed espressivo;
- promozione e organizzazione di iniziative culturali che si fondano sulla musica, anche abbinata ad altre forme d'arte;
- gestione di ogni altra forma di attività artistica o ricreativa;
- raccolta delle impronte della mano destra dei più grandi fisarmonicisti a livello nazionale ed internazionale;
- raccolta, conservazione e valorizzazione di testimonianze e materiali relativi alla vita e alle opere dei grandi fisarmonicisti a livello internazionale;
- conservazione e valorizzazione di collezioni di strumenti musicali ad ancia libera e documenti fotografici, discografici, di musica a stampa ed altro materiale attinente alla vita e all'opera dei grandi fisarmonicisti;
- apertura al pubblico di locali espositivi secondo un calendario predefinito dal Consiglio Direttivo.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi statutarî, inoltre potrà procedere ad atti di alienazione, a qualunque titolo, dei beni facenti parte del fondo di gestione, e potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convezioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4) Volontari e lavoratori dipendenti

4.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e assimilati, di lavoratori autonomi e collaboratori occasionali e di volontari.

Articolo 5) Durata

5.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 6) Patrimonio iniziale

6.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)

Articolo 7) Entrate

7.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 8) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

8.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

8.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 9) Irripetibilità di apporti e versamenti

9.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

9.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti

di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 10) Incremento del patrimonio

10.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 11) Salvaguardia del patrimonio

11.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

11.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

11.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12) Divieto di distribuzione

12.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 13) Patrimoni destinati a uno specifico affare

13.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Articolo 14) Organi

14.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- d) l'Organo di Controllo;

Articolo 15) Competenze del Consiglio Direttivo

15.1. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporne la revoca, nonché nominare, laddove ritenuto opportuno, il Segretario che potrà anche non essere membro del Consiglio Direttivo della Fondazione;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi

membri;

c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri e fissarne l'eventuale compenso;

d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca e fissarne l'eventuale compenso;

e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;

g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;

i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

15.2. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

15.3. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati.

15.4. Il Consiglio Direttivo può decidere di aumentare il numero di Consiglieri di ulteriori uno o due componenti, quindi sino ad un massimo di Consiglieri complessivamente pari a cinque, cooptando in tale carica personalità che per le loro attività, capacità, prestigio scientifico, sostegno anche economico alla Fondazione, il Consiglio stesso, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse meritevoli di detta funzione. La durata in carica di tali Consiglieri sarà determinata dal Consiglio stesso e verrà comunque a scadere contemporaneamente a quella del Consiglio che li ha nominati.

Articolo 16) Composizione del Consiglio Direttivo e Durata della Carica

16.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri nominati dal Fondatore finché in vita e legalmente capace; successivamente saranno nominati da parte del Consiglio Direttivo uscente, o in mancanza, dal Sindaco pro tempore di Recoaro Terme (VI).

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 17) Remunerazione dell'incarico

17.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, o a membro del Comitato Esecutivo non potrà conseguire alcun compenso.

Articolo 18) Convocazione del Consiglio Direttivo

18.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

18.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

18.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

18.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 19) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri.

19.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

19.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

19.4. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

19.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

19.6. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

19.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

19.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20) Responsabilità dei Consiglieri

20.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 21) Presidente e Vice Presidente

21.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regola-

- menti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- b) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
 - c) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - d) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

21.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

21.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

21.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 22) Segretario

22.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

22.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

22.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Articolo 23) Composizione dell'Organo di Controllo e revisione legale dei conti

1. Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Composizione

Se Collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'organo amministrativo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Organo Amministrativo nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 24) Esercizi

24.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25) Bilancio d'esercizio

25.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, salvo diversi termini previsti dalla legge.

Articolo 26) Scritture contabili

26.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 27) Libri della Fondazione

27.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

27.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

27.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

27.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

Articolo 28) Devoluzione del patrimonio

28.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

F.TO ELIO BERTOLINI

F.TO GINO CASAROTTO

F.TO LAURA SCALZOLARO

F.TO ALESSANDRA PASCALIS

F.TO NICOLE ZIRONDA TESTIMONE

F.TO BERTOLDI GIULIA TESTIMONE

L.S. F.TO RENATO FACCHIN NOTAIO